

Roma, 5 ottobre 2016

FEDERALBERGHI
FAITA

e

FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL

premesso

che le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle entrate n.28/E del 15 giugno 2016, redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e dal successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016;

convengono

In attuazione del suddetto decreto 25 marzo 2016 - che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale - che l'allegato accordo quadro territoriale tipo, tenendo conto del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione, ed a effettuare, in tempi congrui, una valutazione complessiva della sua applicazione, anche sulla base dei rapporti che saranno effettuati dai territori.

Luigi Merlo

Severino

Sottile
Sottile

CS

CS

ACCORDO TIPO

luogo e data,

FEDERALBERGHI*

FAITA*

* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie

e

FILCAMS – CGIL*

FISASCAT – CISL*

UILTUCS - UIL*

* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza

visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

premesso che

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

con la circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è intervenuta su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;



Sottosegretario

Giuseppe Mendro



CS

Federalberghi, Falta, Filcams -Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil hanno sottoscritto il a livello nazionale un accordo quadro per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalle amministrazioni competenti;

considerato altresì

che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016;

si conviene quanto segue:

articolo 1

1. Fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, le aziende aderenti alle organizzazioni territoriali imprenditoriali di categoria stipulanti il presente accordo, per applicare l'agevolazione fiscale prevista dal decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito.

2. L'applicazione del presente accordo territoriale esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa la cui sede legale sia ubicata nella provincia / nei comuni di ...*, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati in altre località.

3. Ai fini dell'applicazione del presente accordo le aziende dichiareranno di applicare integralmente il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, ivi incluse le disposizioni riguardanti gli enti bilaterali e l'assistenza sanitaria integrativa.

articolo 2

1. I premi erogati saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al decreto 25 marzo 2016, intendendosi a questi riconducibili (punto 20, sezione 6) anche gli indicatori, o loro combinazioni, previsti dall'articolo 12, comma 2, del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli indicatori sopra richiamati:

Indicatore	modalità di calcolo
tasso di occupazione lordo dei posti letto	numero delle presenze diviso il numero dei posti letto moltiplicato per 365

* specificare il territorio di competenza

Solito...
Sottile...
Sottile...

Giuseppe...
Giuseppe...

ST

1/1

fatturato per presenza ¹	fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze
tasso di disintermediazione	valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale del fatturato ²
permanenza media	numero delle presenze diviso il numero degli arrivi
tasso di fidelizzazione	numero degli arrivi dei clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi
reputation	punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato

2. Le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali; a tal fine, le parti si danno atto che con il presente accordo sono individuati indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell'incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

3. Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito a un arco temporale minimo di quattro mesi, salve durate inferiori per le località stagionali, raffrontato ad un eguale periodo precedente.

4. Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione sarà inviata a Federalberghi / Faita territoriale nell'ambito delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6.

articolo 3

1. Le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

¹ se l'azienda ha una componente importante di ricavi derivanti da altre attività, valutare se adottare come indice anche fatturato per coperto, fatturato per prestazioni accessorie, etc.

² in alternativa: numero delle presenze generate da prenotazioni effettuate direttamente sul totale del numero delle presenze

Sottoscritto
 [Firma] [Firma]

articolo 4

1. Le imprese associate che si avvarranno del presente accordo comunicheranno ai lavoratori, anche attraverso l'affissione, l'istituzione del premio di risultato. Nella comunicazione è precisato:
 - a) il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto in merito dall'articolo 2, comma 3;
 - b) l'indicatore (o gli indicatori) di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione secondo quanto dall'articolo 2, comma 1;
 - c) il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore (o degli indicatori) di cui alla precedente lettera b);
 - d) la stima del valore annuo medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento (sez. 4 del modulo allegato al decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E.

2. Qualora il lavoratore si avvalga della facoltà di ricevere il premio sotto forma di prestazioni di welfare aziendale il datore di lavoro, compatibilmente con l'offerta di servizi esistente nel territorio, indicherà i servizi di welfare fruibili. I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà comunicheranno al datore di lavoro, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico.

3. A richiesta delle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) sarà indetto un incontro per l'esame congiunto dei criteri utilizzati per la definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi.

articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

2. Le parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA / RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Sottile
Sottile

Stefano

4/1

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

articolo 6

1. Le imprese associate che si avvarranno del presente accordo ne daranno comunicazione a Federalberghi/Faita territoriale attraverso il modello allegato al presente accordo. Le organizzazioni datoriali trasmetteranno tempestivamente tali informazioni alle organizzazioni sindacali territoriali con particolare attenzione agli eventuali sistemi di welfare adottati dalle imprese.
2. Con cadenza quadrimestrale le parti si incontreranno per monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti del presente accordo territoriale.

articolo 7

1. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
2. Le associazioni datoriali firmatarie provvederanno a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto Interministeriale 25 marzo 2016, il presente accordo.
3. I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme soggette a tassazione agevolata, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro il modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro 22 luglio 2016, n. 4274.

articolo 8

1. Il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto



[Handwritten signature]

Giuseppe Mendo
Sottosegretario Infiammi

F.I.L.C.A.M.S.
Federazione Italiana Lavoratori
Commercio - Alberghi - Manica - Servizi
00193 Roma - Via L. Berna n° 31

[Handwritten signature]

FISASCAT - CISL
Segreteria Nazionale
Via del Mulo 56
00193 Roma
C.F. 01800230965

[Handwritten signature]

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Il sottoscritto _____		_____	
rappresentante della società _____			
n. dipendenti _____	cod. fiscale / p. IVA _____		
matricola INPS _____	codice ATECO _____		
sede legale _____	_____	Prov. _____	_____
Indirizzo _____	_____	CAP _____	_____
sede operativa (se diversa) _____	_____	Prov. _____	_____
Indirizzo _____	_____	CAP _____	_____
telefono _____	_____	e-mail _____	_____

Preso atto di quanto contenuto nell'accordo sottoscritto da Federalberghi, Faita, Flicams CGIL, Fisascat CISL, Uilturns di ...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire al predetto accordo;
- di essere associato a Federalberghi / Faita territoriale;
- di applicare integralmente il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, con particolare riferimento alla disciplina degli enti bilaterali e dell'assistenza sanitaria integrativa;
- che il periodo congruo preso a riferimento è _____ (min. 4 mesi o diversa durata per le località stagionali);
- che l'indicatore/i adottato/i, anche in alternativa tra loro, e il valore dell'effettivo miglioramento è/sono:

indicatore	valore	indicatore	valore
<input type="checkbox"/> tasso di occup. lordo dei posti letto		<input type="checkbox"/> modifiche organizzazione del lavoro	
<input type="checkbox"/> fatturato per presenza		<input type="checkbox"/> lavoro agile (smart working)	
<input type="checkbox"/> tasso di disintermediazione		<input type="checkbox"/> modifiche ai regimi di orario	
<input type="checkbox"/> permanenza media		<input type="checkbox"/> rapporto costi effettivi / costi previsti	
<input type="checkbox"/> tasso di fidelizzazione		<input type="checkbox"/> riduzione assenteismo	
<input type="checkbox"/> reputation		<input type="checkbox"/> n. brevetti depositati	
<input type="checkbox"/> vol. della produzione / n. dipendenti		<input type="checkbox"/> riduz. tempi sviluppo nuovi prodotti	
<input type="checkbox"/> fatturato o VA di bilancio / n. dip.		<input type="checkbox"/> riduzione consumi energetici	
<input type="checkbox"/> MOL / VA di bilancio		<input type="checkbox"/> riduzione numero infortuni	
<input type="checkbox"/> indici di soddisfazione del cliente		<input type="checkbox"/> riduz. tempi attravers. int. lavorazione	
<input type="checkbox"/> dim. n. riparazioni, rifavorazioni		<input type="checkbox"/> riduzione tempi di commessa	
<input type="checkbox"/> riduzione degli scarti di lavorazione		<input type="checkbox"/> ristorni	
<input type="checkbox"/> % di rispetto dei tempi di consegna		<input type="checkbox"/> altro (specificare)	
<input type="checkbox"/> rispetto previsioni di avanz. lavori			

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, riferito a uno o più degli indicatori sopra elencati.

- che la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato è di euro _____;
- che è prevista / NON è prevista (cancellare la voce non desiderata) la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire, in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____ c.f. _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, consente a Federalberghi / Faita territoriale di _____ il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio dell'accordo Consente altresì la comunicazione e il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato accordo.

Sottoscrittore: [firma]

[firma]

[firma]